

## REGOLAMENTO (CEE) N. 990/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo, a richiesta; che in tal caso l'esportazione fuori della Comunità è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(4)</sup>,

considerando che, per ragioni di bilancio, occorre limitare l'ulteriore concessione di restituzioni all'esportazione di farina di frumento e di semola di frumento duro per la campagna 1988/1989; che per la gestione del rilascio delle restituzioni occorre prevedere che i titoli relativi all'esportazione dei citati prodotti, con fissazione anticipata della restituzione, siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente con la fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti, prevedendo la possibilità, per l'operatore, di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione della percentuale di riduzione, qualora non ritenesse più interessante il quantitativo assegnatogli; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 891/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Fino al 1° luglio 1989, i titoli di esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 1101 00 00 e 1103 11 10, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

Se le domande di titolo di esportazione di cui al presente paragrafo superano i quantitativi che possono essere esportati nel corso della campagna 1988/1989, col beneficio di una restituzione, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi stessi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.